

SULLA TRASMISSIBILITÀ A CAUSA DI
MORTE DEI ‘DATI PERSONALI’:
L’INTRICATO RAPPORTO TRA
DIGITALIZZAZIONE E RISERVATEZZA

SOMMARIO: 1. L'accostamento tra tecnologie digitali e persona: prime interferenze. – 2. La *privacy* e la riservatezza ai tempi della digitalizzazione. – 3. La dissociazione tra esistenza fisica ed esistenza virtuale: il fenomeno della moltiplicazione delle ‘identità personali’. – 4. La tutela dei ‘dati personali’ nel composito mosaico delle legislazioni nazionali. Tentativi di regolamentazione organica della materia: l’emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). – 5. L’accesso ai ‘dati personali’ del *de cuius*: diritto *mortis causa* o *iure proprio* dei successibili. – 6. *Segue*. Il potere di autodeterminazione dell’interessato e i suoi confini. – 7. *Segue*. I primi timidi segnali di un cambiamento di rotta. – 8. Rilievi conclusivi.

1. Nell’era digitale il tema della protezione dei ‘dati personali’¹ assu-

¹ Ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dato personale è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)».

Ad ogni modo si precisa che la locuzione impiegata nel presente lavoro deve essere necessariamente intesa in senso ampio, ossia secondo un’accezione volta a ricomprendere gli elementi di identificazione sia diretta sia indiretta dell’interessato. Sul punto, per ulteriori approfondimenti, v. C. PERLINGIERI, *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14° Convegno Nazionale, Napoli, 2020, 180-181, spec. note 6 e 7; ma anche M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, 1949 ss., secondo il quale, specificamente, «gli individui potrebbero essere associati con identi-

me un'indiscutibile centralità². Il progressivo sviluppo della tecnologia e il suo crescente impiego in ogni attività quotidiana ha radicalmente modificato lo stile di vita di ciascun individuo³, condizionando le sue abitudini, i suoi comportamenti, le modalità stesse attraverso le quali può realizzarsi la sua personalità (art. 2 cost.)⁴, non soltanto nel corso della vita ma anche per il tempo nel quale avrà cessato di vivere.

Il pervasivo processo di digitalizzazione della società moderna⁵ ha comportato una complessiva dematerializzazione della realtà. Sempre più spesso, l'insieme di atti e attività compiuti dal singolo si traduce nella dimensione virtuale in un flusso potenzialmente indefinito di dati⁶, destinato a circolare rapidamente, attraverso

ficativi *online* forniti dai loro dispositivi, come indirizzi IP, marcatori temporanei (i cc.dd. *cookies*) ovvero *tag* di identificazione a radiofrequenza (RFID *tags*), [con l'automatica conseguenza] che i trattamenti – come la profilazione – [potrebbero] anche concernere soggetti che non saranno mai identificati con il proprio nome».

² Comm. EU, *A European Strategy for Data*, 19.2.2020 COM (2020) 66 final, in eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2020:66:FIN&rid=4.

³ In argomento, v. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, 2ª ed., Roma-Bari, 2004, *passim*; M. DE CARO, *L'era delle macchine: tre problemi morali e politici*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., 7 ss.

⁴ Sul tema v., ampiamente, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, rist. 1982, *passim*; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 84 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, *passim*; N. LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004, *passim*.

⁵ J.P. HOPKINS, *Afterlife in the Cloud: Managing a Digital Estate*, in *Hastings Science and Technology L.J.*, 2013, 211 ss.

⁶ In tal senso, C. PERLINGIERI, *op. cit.*, 178. Pongono in evidenza tale aspetto anche A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, in *Tecn. dir.*, 2020, 4 ss.; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, 106. In questa prospettiva altresì S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali (dir. pubbl.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2017, 598, discorre di vera e propria «datificazione».

una gestione fortemente semplificata⁷, sui circuiti – spesso imperscrutabili⁸ – della Rete.

L'enorme quantità di informazioni raccolte e catalogate mediante un numero tendenzialmente illimitato di canali e di strumenti contribuisce al progressivo assottigliamento della linea di confine tradizionalmente configurabile tra la dimensione reale e lo 'spazio digitale'⁹ e, per l'effetto, genera un incontrollabile fenomeno di moltiplicazione delle identità di ciascun soggetto¹⁰. Più precisamente, la proiezione della vita reale nel contesto informatizzato comporta un'automatica dissociazione tra esistenza fisica ed esistenza digitale¹¹ che, in concreto, si estrinseca nella creazione di un *alter ego* virtuale¹² più o meno corrispondente, a seconda del-

⁷ A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 144 ss.

⁸ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, 30; P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, 181 ss.

⁹ Con il sintagma 'spazio digitale' si allude, sovente, a quel luogo nel quale si manifesta il fenomeno di Internet, ossia a quello «spazio fisico nel quale viaggiano algoritmi di *bit*», espressione di «una mappa senza confini, in continua mutazione, senza regole, che procede a folle velocità». In proposito, v. A. GORASSINI, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in *MediaLaws – Riv. dir. media*, 2018, 53 ss.

¹⁰ In argomento, v. S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, *passim*; ID., *La privacy tra individuo e collettività*, in *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 19 ss.; ID., *Tecnopolitica*, cit., 134 ss.; ID., *Il mondo nella Rete*, cit., 30; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, 511 ss.; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 2017, 723 ss. Da ultimo, sia consentito rinviare anche a I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, in *Tecn. dir.*, 2020, 420 ss., spec. 427.

¹¹ G. RESTA, *La morte digitale*, in *Dir. inf.*, 2014, 891 ss., spec. 893.

¹² Benché, come acutamente osserva S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, 395, «non siamo [ancóra] di fronte ad una persona virtuale, contrapposta a quella reale» trattandosi, nella specie, «di un suo attuale modo di essere nel mondo, in una dimensione nella quale la rete gioca un ruolo in cui devono esserne considerate le peculiarità».

la correttezza dei dati forniti ed elaborati¹³, alla relativa persona fisica. In questo scenario, si assiste ad un inevitabile mutamento del concetto di ‘identità della persona’¹⁴ che, nel passaggio dalla classica connotazione statica dell’‘io fisico’¹⁵ a quella marcatamente dinamica dell’‘io digitale’, assume una portata c.d. ‘liquida’¹⁶ – difficilmente incasellabile nelle tradizionali categorie civilistiche¹⁷ –,

¹³ In relazione alla problematica descritta, G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., 522, puntualizza che «[l]e tecniche di raccolta dei dati e profilazione individuale, rese possibili dalle nuove tecnologie, determinano il rischio che l’io venga frammentato, a sua insaputa, in una molteplicità di banche dati, offrendo così una raffigurazione parziale e potenzialmente pregiudizievole della persona, la quale verrebbe così ridotta alla mera sommatoria delle sue proiezioni elettroniche»; ID., *La morte digitale*, cit., 891 ss.

¹⁴ La profonda trasformazione del concetto è sottolineata anche da I. SASSO, *La tutela dei dati personali ‘digitali’ dopo la morte dell’interessato (alla luce del Regolamento UE 2016/679)*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 181 ss., spec. 182-183.

¹⁵ Per una ricostruzione della nozione di identità intesa staticamente si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a G. FALCO, *Identità personale*, in *Nuovo dig. it.*, VI, Torino, 1938, 649; F. MESSINEO, *Problemi dell’identità delle cose e delle persone nel diritto privato*, in *Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania*, Napoli, 1950, 64 ss.

Per un’analisi dettagliata dell’evoluzione giurisprudenziale registrata sulla nozione di identità personale, v. spec. G. PINO, *Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, 258 ss.

¹⁶ G. ALPA, *L’identità digitale e la tutela della persona*, cit., 726, ritiene che l’identità sia diventata «un concetto liquido». Nella medesima prospettiva, Z. BAUMAN e T. LEONCINI, *Nati liquidi. Trasformazioni nel terzo millennio*, Milano, 2017, 25, sottolineano che la «flessibilità/manipolabilità dell’identità» sottende la propria intrinseca capacità di «incarnare parallelamente una serie di identità diverse». Già in precedenza, F. DI CIOMMO e R. PARDOLESI, *Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno resp.*, 2012, 706; S. RODOTÀ, *Quattro paradigmi per l’identità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 26 ss.

In giurisprudenza, cfr. spec. Corte Edu, 16 luglio 2013, *WiGrzynowski e Smolezewski v Polonia*, in *MediaLaws*, 6 dicembre 2013.

¹⁷ Sull’opportunità di un ripensamento delle tradizionali categorie del diritto civile nell’esperienza contemporanea v. V. SCALISI, *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, 19 ss.; N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, 11-20 e 41. Sulla relatività e storicità dei concetti e

in grado di orientarne l'interpretazione in chiave necessariamente evolutiva¹⁸.

Come può dunque desumersi, l'accostamento tra tecnologie digitali e persona dischiude problematiche completamente rinnovate che, anche in virtù della peculiare natura degli interessi coinvolti, rendono più che mai indispensabile un approccio interdisciplinare al tema. Del resto, soltanto una corretta impostazione del binomio rappresentato consentirebbe di colmare in via ermeneutica le numerose lacune del tessuto normativo, pur nella consapevolezza dei limiti intrinseci di una riflessione in argomento¹⁹, stante la vorticosa rapidità con la quale il costante processo di innovazione tecnologica investe ogni aspetto della vita di relazione, sottraendosi a qualsiasi forma di controllo o di regolamentazione preventiva.

2. La profonda evoluzione che ha segnato l'intima essenza dell'identità personale si riverbera, con immediatezza, sui profili – ad essa in-scindibilmente connessi – della *privacy* e della riservatezza²⁰. L'avvento

delle categorie, v. G. PERLINGIERI, *Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e ridefinizione delle categorie*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2005, 543 ss.

¹⁸ G. PINO, *L'identità personale*, in S. RODOTÀ e M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in *Tratt. biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, I, Milano, 2010, spec. 301. In giurisprudenza, si segnala, per tutte, Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211, dal momento che i giudici di legittimità, per la prima volta, affermano la diretta riconducibilità del diritto all'identità personale all'art. 2 cost.

¹⁹ F. DI CIOMMO, *Archivi digitali (onnivori) e diritti fondamentali (recessivi)*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., 231 ss.

²⁰ Sui rapporti tra identità personale, *privacy* e riservatezza, si rinvia alla dettagliata analisi di A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949.

Per una rilettura della *privacy* come profilo essenziale della nozione di identità personale v., da ultimo, C. MARCHISOTTI, *Digital Identity and Posthumous Protection*, in O. POLLICINO, V. LUBELLO e M. BASSINI (a cura di), *Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, Roma, 2016, 87 s., secondo

della tecnologia e, con essa, l'inesorabile informatizzazione della società, resa sempre più incalzante dalla diffusione e dal largo impiego della Rete, costituiscono senza dubbio gli assi portanti di questo mutamento.

La raccolta e la conseguente conservazione nello spazio virtuale di un'incommensurabile mole di dati, liberamente accessibile e fruibile da qualsiasi utente con un semplice *click*²¹, rappresentano, sin da subito, i principali ostacoli per la tenuta delle originarie concezioni della *privacy* e della riservatezza. Tali diritti, infatti, come tradizionalmente intesi, si rivelano inadatti a far fronte alle rinnovate istanze promananti dall'attuale contesto socio-economico²² sia in relazione al metodo adottato per la raccolta dei dati²³, sia in relazione al controllo delle

il quale, «the wider concept of personal identity finds its meaning in opposition to the right to privacy, although not in conflict with it; rather, this could be said to be its counterpart».

Sull'intenso dibattito sollevato dalla reale portata attribuibile al diritto alla riservatezza dei dati personali, nella specifica accezione della loro protezione, si rinvia, per un'ampia panoramica, a G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in F. CARDARELLI, S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali*, Milano, 2004, 16 ss.; F. GIOVANELLA, *Le persone e le cose: la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Internet of Things*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 1213 ss.

²¹ P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 326 ss. e in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, 333 ss.

²² Per una ricostruzione del processo evolutivo che ha coinvolto le nozioni di *privacy* e di riservatezza si rinvia, tra gli altri, a T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., 395 ss.; G. VISINTINI, *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2019, 1 ss.; C. FOCARELLI, *La privacy. Proteggere i dati personali oggi*, Bologna, 2015, 36 ss.; M. GAMBINI, *Dati personali e internet*, Napoli, 2008, 19, nota 23; A. MANTELERO, *La privacy all'epoca dei big data*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., 1181 ss.

²³ Si pensi alle numerose questioni sollevate dai c.d. «Big Data». Per un approfondimento sul tema v., senza alcuna pretesa di esaustività, A.C. DI LANDRO, *Big data. Rischi e tutele nel trattamento dei dati personali*, Napoli, 2020; M. DELMASTRO e A. NICITA, *Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo*, Bologna, 2019; A.C.

informazioni individuali²⁴. Ciò, ancor più avuto riguardo al fatto che il relativo processo di elaborazione, condotto nel tempo secondo tec-

NAZZARO, *L'utilizzo dei Big Data e i problemi di tutela della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 1239 ss.; M. BOGNI e A. DEFANT, *Big data: diritti IP e problemi della privacy*, in *Dir. ind.*, 2015, 117 ss.; V. MAYER-SCHÖNBERGER e C. CUKIER, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, New York, 2013, *passim*; T. WEICHERT, *Big Data und Datenschutz*, in *Zeitschr. für Datenschutz*, 2013, 251 ss.; J. WOLF, *Der rechtliche Nebel der deutsch-amerikanischen "NSA-Abhöraffaire"*, in *JuristenZ.*, 2013, 1039 ss.; C. ZIEGER e N. SMIRRA, *Fallstricke bei Big Data-Anwendungen - Rechtliche Gesichtspunkte bei der Analyse fremder Datenbestände*, in *Multimedia und Recht*, 2013, 418. Per un'analisi delle principali implicazioni bioetiche del fenomeno dei «Big Data» si rinvia, da ultimo, a A. DA RE, *Big data e aspetti bioetici*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., 19 ss.

²⁴ Da questo punto di vista, le criticità che si pongono sul piano giuridico investono in particolare il principio del consenso al trattamento dei dati personali e la pienezza della garanzia del diritto di autodeterminazione informativa. Per un approfondimento sul tema v., da ultimo, A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019; L. SPECHT, *Daten als Gegenleistung – Verlangt die Digitalisierung nach einem neuen Vertragstypus?*, in *JuristenZ.*, 2017, 763 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, spec. 25 ss.; A. METZGER, *Dienst gegen Daten: Ein synallagmatischer Vertrag*, in *Arch. civ. Praxis*, 2016, 817 ss.

Con riguardo alla natura del consenso al trattamento dei dati personali v., in particolare, S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 583 ss.; ID., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 82 ss.; M. BIN, *Privacy e trattamento dei dati personali: entriamo in Europa*, in *Contr. impr./Eur.*, 1997, 459 ss.; S. PATTI, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, 455 ss.; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002, 1 ss.; I. CHIRIACO, *Autonomia negoziale e dati personali*, Napoli, 2010, 42 ss.; M. MASNADA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in G. ALPA e G. CAPILLI (a cura di), *Lezioni di diritto privato europeo*, Milano, 2007, 163 ss.; S. THOBANI, *Il consenso al trattamento dei dati personali come condizione per la fruizione dei servizi on line*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, 459 ss.

Per una dettagliata analisi delle problematiche sollevate dagli sviluppi tecnologici in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al contesto sanitario, si rinvia alle dettagliate analisi di A. MARCHESE, *Profili civilistici dell'Information Technology in ambito sanitario*, Napoli, 2021, e di M. CIANCIMINO, *Protezione e controllo dei dati personali in ambito sanitario e intelligenza artificiale. I dati relativi alla salute tra novità normative e innovazioni tecnologiche*, Napoli, 2020, e *ivi* per gli ulteriori riferimenti bibliografici. Nella medesima prospettiva, v. anche le riflessioni di V. ROTONDO,

niche sempre piú sofisticate²⁵, realizza uno stringente controllo sulla vita di ciascun utente, finalizzato a carpire il maggior numero di indicazioni utili per il soddisfacimento delle ragioni del mercato²⁶.

In questo scenario, il dibattito²⁷ sulla necessità di prevedere una tutela specifica per l'informazione, da intendersi quale 'bene giuridico'²⁸ meritevole di protezione, e quello relativo all'individuazio-

Responsabilità medica e autodeterminazione della persona, Napoli, 2020, spec. 113 ss.; nonché di F. CARIMINI, *Ars medica e tutela del paziente*, Napoli, 2019, 62 ss.

²⁵ P. ZELLINI, *La matematica degli dei e gli algoritmi degli uomini*, Milano, 2016, *passim*; ID., *La dittatura del calcolo*, Milano, 2018, 51 ss.

²⁶ Sul fenomeno della c.d. 'information economy', v. G.I. STIGLER, *The Economics of Information*, in *The Journal of Political Economy*, 1962, 213 ss.; R. VAN DEN BERGH e M. LEHMANN, *Informationsökonomie und Verbraucherschutz im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil*, 1992, 588 ss.; E. MACKAAY, *Law and Economics for Civil Law Systems*, Cheltenham, 2013, 300 ss.; B. RABAI, *I big data nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali*, in *Amministrare*, 2017, 405 ss.; S. CRESPI, *Sicurezza nazionale e diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza Ue in materia di tutela dei dati personali*, in *Riv. it. dir. pubbl. comm.*, 2017, 983 ss. In argomento, P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., 333 ss., sottolinea che l'informazione, quale risultato del procedimento di elaborazione, è suscettibile di essere utilizzata sul mercato per gli scopi piú vari.

²⁷ Per un esame dettagliato del valore ascrivibile all'informazione sia nel contesto economico sia in quello strettamente giuridico, nonché del dibattito dottrinale sorto in relazione al suo ruolo, v. la recente ricostruzione di F. CALISAI, *Dati, informazioni e conoscenza: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in *Tecn. dir.*, 2020, 13 ss., e *ivi* per ulteriori riferimenti bibliografici.

²⁸ In argomento, P. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, 330-333 e *passim*, puntualizza che il concreto valore dell'informazione deriva dal suo effettivo ruolo nelle dinamiche sociali. In precedenza, già S. SCHAFF, *La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica*, in *Dir. inf.*, 1987, 452-453, qualificava l'informazione in termini di «bene giuridico». In particolare, secondo l'a., l'informazione integrerebbe una realtà intrinseca che preesiste alle utilizzazioni delle quali può costituire oggetto. Propensi a considerare l'informazione alla stregua di 'bene giuridico' sembrano anche R. PARDOLESI, C. MOTTI, «*L'idea è mia!*»: *lusinghe e misfatti dell'economics of information*, in *Dir. inf.*, 1990, 345. Analogamente, F. CALISAI, *op. cit.*, 22.

In senso parzialmente difforme, S. PUGLIATTI, *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, 1959, 173; V. ZENO-ZENCOVICH, *Cosa*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1989, IV,

ne degli strumenti idonei ad assicurarla²⁹, specialmente nei casi nei quali oggetto di circolazione siano dati personali, e ancor più se digitalizzati, si arricchisce di nuova linfa vitale.

L'originaria concezione del *right to privacy*³⁰, corrispondente al diritto a evitare intrusioni nella sfera privata e familiare di ciascun soggetto³¹, si presta ad una rilettura completamente rinnovata nel contesto moderno. Sullo sfondo dei valori dell'autonomia e della dignità della persona³², il «diritto a essere lasciati soli»³³,

453, secondo il quale l'informazione potrebbe essere oggetto di protezione soltanto in via indiretta, come conseguenza della tutela di interessi più ampi quali, ad esempio, la segretezza professionale o commerciale e la stessa *privacy*. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la qualificazione in termini di 'bene giuridico' dovrebbe essere intrinsecamente connessa alla nozione di utilizzo esclusivo. Al riguardo, per tutti, D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1976, 36; ID., *Beni immateriali*, in *Enc. giur.* Treccani, V, Roma, 1988, 1.

²⁹ In proposito, S. SCHAFF, *La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica*, in *Dir. inf.*, 1987, 450, mette in evidenza la necessità di individuare strumenti di tutela dell'informazione dal momento che la stessa può essere utilizzata milioni di volte, può perdere il suo valore economico o il suo valore pratico (divenire obsoleta), ma ciò nonostante rimanere utilizzabile.

³⁰ Per un'efficace ricostruzione storica, v. P. PATRONO, *Privacy e vita privata*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 557 ss.

³¹ G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, Torino, 2010, 730.

³² La bibliografia sul tema è sterminata. Per tutti, v. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 12 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, cit., *passim*. Ancora, P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, 38 ss.; L. LONARDO, *Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 773; N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in G. CONTE e S. LANDINI (a cura di), *Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglia e successioni*, I, Mantova, 2017, 261 ss.; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 191 ss.

Per una dettagliata analisi degli effetti della digitalizzazione sulla dignità v., spec., R. MESSINETTI, *La tutela della persona umana versus l'intelligenza artificiale. Potere decisionale dell'apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata*, in *Contr. impr.*, 2019, 862 ss.

³³ Si tratta di un'espressione testualmente riferibile a S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard L. Rev.*, 1890, 193 ss.

evidente estrinsecazione di un profilo di tutela sostanzialmente passivo, si colora altresì di una componente attiva, sinteticamente descritta come il «diritto a disporre dei propri dati»³⁴. In altri termini, l'esponentiale incremento di violazioni alle quali ciascun soggetto è quotidianamente esposto, direttamente proporzionale alla velocità dei processi di informatizzazione e digitalizzazione della società, induce a ricostruire la *privacy* non come ostacolo alla circolazione dei dati personali³⁵, bensì come forma di stringente controllo della stessa³⁶.

³⁴ In tal senso, T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, cit., 395-396; V. FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in N. MATTEUCCI (a cura di), *Privacy e banche dei dati*, Bologna, 1981, 37 ss., ora in ID., *Informatica diritto e società*, 2ª ed., Milano, 1992, 173 ss.

³⁵ Fermo restando che la portata del concetto va ben oltre l'ampio ambito dei dati personali, C. FOCARELLI, *La privacy*, cit., 36 ss.

³⁶ In tal senso, A.R. MILLER, *The assault on Privacy: computers, data banks, and dossiers*, Ann Arbor, 1971, 25, secondo il quale «the individual's ability to control the circulation of information relating to him – a power that often is essential to maintaining social relationships and personal freedom». Analoga ricostruzione è ravvisabile nelle pagine di S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, cit., 78 ss.; ID., *La privacy tra individuo e collettività*, cit., 557; ID., *Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive*, in *Pol. dir.*, 1991, 521 ss. Da ultimo, secondo M. GAMBINI, *Dati personali e internet*, cit., 19, il diritto dovrebbe intendersi come facoltà riconosciuta a ciascun soggetto di «proiettarsi liberamente nel mondo attraverso le proprie informazioni, mantenendo però sempre il controllo sul modo in cui queste circolano e vengono utilizzate da altri». In questa prospettiva, anche C. ALVISI, *Dati personali e diritti dei consumatori*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., 676 ss. Ma v., A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, cit., 7, secondo la quale, muovendo dalla premessa che «l'uomo non è i suoi dati [...]»; di conseguenza il controllo dell'uso dei dati non [potrebbe] rappresentare una garanzia di tutela della persona».

A livello comparatistico, nell'ordinamento tedesco la rilettura in chiave evolutiva della nozione di *privacy* quale perfetto coordinamento tra «persona, informazione, circolazione e controllo» risulta sancita dalla nota pronuncia *Volkszählungsurteil*, *Bundesverfassungsgericht* 15 dicembre 1983, 1 BvR 209/83, in *NJW*, 1984, 419, con commento di S. SIMTIS, *Die informationelle Selbstbestimmung - Grundbedingungen einer verfassungskonformen Informationsordnung*, 398.

Da questo angolo visuale, appare dunque condivisibile la rappresentazione della *privacy* e della riservatezza come due facce, tra loro complementari³⁷, della stessa medaglia. Nella sua moderna accezione infatti, la prima ben potrebbe essere qualificata come una manifestazione dinamica della seconda. Sí che, se dal punto di vista operativo, non sembra revocabile in dubbio che un soggetto, compiendo atti o attività, possa condividere, piú o meno consapevolmente, i propri dati personali su determinati circuiti (generalmente imputabili ai grandi 'colossi dell'informatica'³⁸), alimentando in tal modo un (seppur minimo) affievolimento del diritto alla riservatezza³⁹; appare altrettanto indiscutibile la pretesa – insita nella divulgazione stessa – che il trattamento e l'elaborazione delle informazioni fornite avvengano secondo le modalità previste dalla legge, rigorosamente rifuggendo da qualsiasi rischio di abuso⁴⁰. In altri termini, in virtù della loro intima e inscindibile connessione, il diritto alla riservatezza, pur se parzialmente compresso in una prima fase, rinverrebbe piena tutela,

³⁷ P. DE HERT, *The Right to Protection of Personal Data. Incapable of Autonomous Standing in the Basic EU Constituting Documents?*, in *Utrecht J. of International and European L.*, 1, 31(80), 2015, 1 ss.

³⁸ Generalmente così definiti in ragione del fatto che esercitano un potere sostanzialmente *legibus solutus*, rendendo contestualmente la gran parte degli utenti della Rete «critici consumatori di beni di lusso [...] persuasi dalla necessità sociale di un certo *status symbol* [...] [e illusi] della propria importanza professionale dimostrata dal fatto di dover essere sempre connessi». In questi termini, U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2012, 93, e *ivi* per ulteriori approfondimenti sul tema.

³⁹ In proposito, J.R. REIDENBERG, *The Transparent Citizen*, in *Loyola University Chicago L.J.*, 2015, 363-440, discorre di vera e propria 'trasparenza' della riservatezza e della sfera privata di ciascun soggetto.

⁴⁰ Sul tema dell'abuso del diritto sia consentito rinviare per tutti a L. JOSSERAND, *L'abuso dei diritti*, 1905, rist., Napoli, 2018, *passim*. Per ulteriori spunti di riflessione v. G. PERLINGIERI, *Profili civilistici dell'abuso tributario*, Napoli, 2012, spec. 10 ss.

Con specifico riferimento al tema degli abusi informatici v., spec., V. ZENOVICH, *Profili di uno statuto dell'informazione economica e finanziaria*, in *Tratt. dir. comm.* Galgano, Padova, 2006, 157 ss.

riacquisendo la propria autonoma portata, soltanto quando risulti assicurato il legittimo trattamento dei dati⁴¹ e, quindi, si riesca ad evitare che notizie riguardanti la sfera intima di un soggetto possano essere veicolate e impropriamente utilizzate su canali spesso ignoti, con tutti i rischi in punto di discriminazione⁴² e di eventuali ‘furti di identità’⁴³ che una profilazione incontrollata potrebbe comportare⁴⁴.

3. Di là dalle incertezze riconducibili alla intrinseca nebulosità del fenomeno, destinato peraltro ad estendere la propria sfera applicativa ben oltre i confini sino a questo momento esplorati, sembrano potersi delineare con sufficiente convinzione alcuni punti fermi. Nelle sue dinamiche in costante divenire, l’inesorabile processo di evoluzione tecnologica attribuisce al soggetto un ruolo

⁴¹ In questa prospettiva, il diritto alla riservatezza dei dati personali è considerato una diretta estrinsecazione del più ampio valore della persona (art. 2 cost.). In tal senso, G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, 323; E. GIANNANTONIO, *Sub Art. 1*, in *Id.*, M.G. LOSANO e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/1996*, Padova, 1999, 6.

⁴² Si pensi a tutti i problemi connessi al trattamento dei dati sanitari e quindi alla possibilità che la conoscenza di tali informazioni possa esporre ad una palese discriminazione chiunque sia affetto da una determinata patologia. In argomento, T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, cit., 396.

⁴³ Sul tema, con specifico riferimento alla tutela dell’immagine dell’utente, v. M. D’AMBROSIO, *Diritto all’immagine e reputazione nell’era dei social network*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., 155 ss.; M. PROTO, *Diritti sull’immagine personale e successione mortis causa*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 566 ss.

⁴⁴ Sul punto v., in particolare, G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2018, 95 ss., 242 ss.; E. PELLECCIA, *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità dell’algoritmo nella cornice della responsible research and innovation*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 1209 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. I principi ispiratori*, in *Contr. impr.*, 2018, 106 ss.

ambivalente⁴⁵: da una parte egli è artefice e *dominus* delle trasformazioni moderne, dall'altra parte ne è assoggettato⁴⁶.

Sempre più frequentemente, infatti, nell'era digitale si assiste ad uno sdoppiamento dei piani destinati ad assumere giuridica rilevanza. Il tradizionale assunto in virtù del quale nella vita reale non sia in astratto configurabile una scomposizione del corpo fisico o della mente del soggetto⁴⁷ subisce un'integrale rimodulazione nel contesto virtuale ove, per converso, ogni profilo dell'individualità è potenzialmente suscettibile di distaccarsi da quest'ultima, assumendo la dimensione di 'dato' in formato digitale percepibile come entità autonoma⁴⁸. La possibilità di smaterializzare ogni aspetto della vita quotidiana del singolo, persino quello più intimo e personale⁴⁹, riproducendolo, attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, in un numero imprecisato di dati, destinato a essere custodito nella dimensione virtuale per uno spazio di tempo indefinito, suggella l'integrale dissociazione tra esistenza fisica ed esistenza virtuale⁵⁰.

In questa prospettiva, se la sintesi delle informazioni codificate, raccolte e catalogate può essere intesa come l'immagine «elettronica» e «liquida»⁵¹ che rappresenta, nel contesto digitale, la proiezione

⁴⁵ Come sottolinea A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, cit., 10.

⁴⁶ In proposito, si rinvia alle riflessioni di G. CAPOGRASSI, *Incertezze sull'individuo*, Milano, 1969, 447 ss.

⁴⁷ I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, cit., 429.

⁴⁸ Così, C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra realtà e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018, 69. Nella medesima direzione, anche G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., 511 ss.; nonché G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona*, cit., 723, 727, secondo il quale i dati possono essere considerati «il prolungamento della dimensione di una persona».

⁴⁹ Sul punto, v. C. CAMARDI, *op. cit.*, 662 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 460.

⁵⁰ G. RESTA, *La morte digitale*, cit., 893.

⁵¹ Così, C. CAMARDI, *op. cit.*, 666 e 669.

della personalità del singolo⁵², occorre interrogarsi dapprima, sul modo nel quale tale sdoppiamento sia in grado di riverberarsi sul concetto di ‘identità personale’⁵³ e, dunque, sulle possibili forme di adattamento dello stesso alle rinnovate esigenze promananti dalla realtà moderna; in secondo luogo, sulle conseguenze che la moltiplicazione delle identità potrebbe produrre in relazione alla gestione dei dati personali digitalizzati. Profilo che, a ben vedere, assume rilievo non già soltanto durante la vita del soggetto, ma anche e soprattutto per il tempo successivo alla sua morte, con tutte le problematiche che ne conseguirebbero in termini di pianificazione ereditaria. Del resto, la mutata composizione del compendio patrimoniale⁵⁴, ampliando l’oggetto della delazione ereditaria⁵⁵, alimenterebbe nuove questioni che, a seconda dei casi concreti, possono snodarsi dalla sfera di protezione dei diritti della personalità a quella relativa alla trasmissibilità *mortis causa* delle situazioni giuridiche soggettive patrimoniali e non patrimoniali.

Nel quadro rappresentato, muovendo dalla premessa che le riflessioni svolte in queste pagine dovranno necessariamente essere articolate nella più ampia cornice del fenomeno della ‘successione digitale’⁵⁶, il profilo che più di ogni altro ha animato il dibattito dot-

⁵² Si tratta di un’espressione riconducibile a R. CLARKE, *The Digital Persona and its Application to Data Surveillance*, in *The Information Society*, 1994, 77 ss.

⁵³ In proposito, A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020, 43, discorre di vera e propria transizione dell’istituto «dalla identità alle identità» (corsivo aggiunto).

⁵⁴ F. GERBO, *Dell’eredità informatica*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 303.

⁵⁵ Cfr., in questo senso, A. MAGNANI, *La figura di erede e la qualità ereditaria, comprendenti sia rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed applicazioni*, in *Riv. not.*, 1998, 1044 ss. Da ultimo, per un approfondimento sul tema, sia consentito rinviare a I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, cit., 429 ss., § 3.

⁵⁶ In dottrina, tra gli autori che per primi hanno affrontato il tema, si segnalano in particolare M. CINQUE, *La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ.comm.*, 2012, 645 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *La successione nei dati personali e nei beni digitali*, in *Riv. giur. sarda*, 2013, 448 ss.; B. MIGLIORINI, *Eredità telematica, dal Notariato in arrivo una procedura ad hoc*, in *Italia*

trinale riguarda le molteplici incertezze sulla sorte dei diritti concernenti dati personali digitalizzati a séguito della morte del loro titolare⁵⁷. La complessità del tema indagato postula una necessaria precisazione.

Ritenendo condivisibile l'assunto in forza del quale non è sempre agevole distinguere lo specifico contenuto di un dato e la sua

Oggi, 5 dicembre 2014, 31 ss.; F. MILANO, *Eredità digitale, un protocollo per i beni «virtuali»*, in *Sole 24 ore*, 5 dicembre 2014, 48 ss.; A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014, 519 ss.; ID., *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita not.*, 2019, 1281 ss.; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., 427 ss.; F. DELFINI, *Ue, Usa and China approaches on Digital Identity Management – Gli approcci di Unione Europea, Stati Uniti d'America e Cina nella gestione dell'identità digitale*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, 335 ss.; R. TUCCILLO, *La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 159 ss.; F. GERBO, *Dell'eredità informatica*, cit., 303 ss.; G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, Torino, 2017; C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 65 ss.; D. SISTO, *La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale*, Torino, 2018; R. MATTERA, *La successione nell'account digitale. Il caso tedesco. Nota a sent. Bundesgerichtshof cin. 12 luglio 2018 n. 183/17 (Germania)*, in *Nuova giur. cin. comm.*, 2019, 703 ss.; A.A. MOLLO, *Successione «mortis causa» nel patrimonio digitale e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Familia*, 2020, 181 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, cit., 460 ss.; ID., *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., 271 ss.; A. VESTO, *op. cit.*, *passim*; F. MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019; A. MANIACI e A. D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corr. giur.*, 2020, 1367 ss.; I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, cit., 420 ss.

⁵⁷ Il tema è oggetto di approfondimento in diversi contributi dottrinali. Per tutti, v. A. ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati*, in *Studium iuris*, 2020, 1368 ss.; A.A. MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa nel patrimonio digitale*, in *Juscivile*, 2020, 430 ss.; F. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, *ivi*, 2019, 313 ss.; I. SASSO, *La tutela dei dati personali «digitali» dopo la morte dell'interessato (alla luce del Regolamento UE 2016/679)*, cit., 181 ss.; ID., *Privacy post-mortem e successione digitale*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, 553 ss.

reale natura⁵⁸, l'attenzione riservata alla tutela dei dati personali, con particolare riferimento alla configurabilità di un diritto alla trasmissione *mortis causa* degli stessi, affonda le proprie radici in due rilievi interconnessi e sostanzialmente incontestati. Nel tentativo di fornire una corretta classificazione dei cespiti che compongono il c.d. 'patrimonio digitale'⁵⁹, i dati personali possono agevolmente essere ricondotti nella piú ampia categoria dei beni immateriali – a sua volta declinabile nella *species* dei beni mobili in tutti i casi nei quali risulti sussistente una consistenza fisica⁶⁰ – ossia di quei «beni c.d. “valore”»⁶¹ sui quali insistono tutti i diritti che contribuiscono a formare e sviluppare l'identità di un soggetto. Da questo angolo visuale, in breve tempo le innovazioni tecnologiche e il loro inarrestabile processo di affermazione hanno rivelato due problematiche: da un lato, la potenziale conservazione *ad infinitum* dei dati in Rete, finanche a séguito del decesso della persona fisica; dall'altro lato, la tendenziale immutabilità dell'identità virtuale, cristallizzata nei circuiti digitali come sintesi di informazioni non sempre aggiornate e, in quanto tali, ostative al pieno e libero sviluppo della persona.

⁵⁸ In argomento, M. DELMASTRO e A. NICITA, *Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo*, cit., 36. Per ulteriori rilievi v., spec., C. PERLINGIERI, *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, cit., 183 ss., secondo la quale la sovrapposizione tra le due categorie (dati personali e non personali) «può agevolmente desumersi dalla trasformabilità anche di dati anonimizzati in dati personali con conseguente operatività della disciplina del trattamento dei dati personali».

⁵⁹ Sulla terminologia piú adatta per descrivere la complessità del fenomeno, si rinvia in particolare alle riflessioni di M. CINQUE, *La successione nel «patrimonio digitale»*, cit., 645 ss.; ID., *L'“eredità digitale” alla prova delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 72 ss., spec. 75; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, cit., 427 ss.; V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 342 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, 282 ss.; G. MARINO, *La «successione digitale»*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, 169 ss.

⁶⁰ In tal senso, anche A. ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati*, cit., 1370.

⁶¹ In questi termini, A. ALPINI, *Identità, creatività e condizione umana nell'era digitale*, cit., 11.

A questo punto se, come chiarito, l'identità digitale altro non è che una mera trasposizione in Rete di quella personale⁶² e, ad eccezione del contesto nel quale si estrinseca, non presenta elementi di estraneità rispetto ad essa, non sembra revocabile in dubbio che le forme di tutela previste per l'una debbano necessariamente essere estese anche all'altra. In altri termini, l'identità virtuale, quale proiezione della personalità del soggetto nella dimensione digitale⁶³, richiederebbe una protezione «pressoché analoga a quella riservata [all'identità personale] nel mondo reale dalle norme di diritto positivo»⁶⁴.

4. Il tema della protezione dei dati personali calato nel contesto digitale evoca scenari completamente rinnovati e, come generalmente accade dinanzi a trasformazioni così radicali, il legislatore in parte insegue, in parte indirizza il cambiamento. Per quanto la celerità degli sviluppi tecnologici renda estremamente arduo qualsiasi tentativo di regolamentazione organica della materia, ancor più in una dimensione priva per natura di confini certi e completamente

⁶² In proposito, cfr. O. POLLICINO, V. LUBELLO e M. BASSINI, *Conclusioni*, in ID. (a cura di), *Identità ed eredità digitali*, cit., 141 ss., secondo i quali l'identità digitale è «un diritto sovrapponibile e in larga misura coincidente con il diritto all'identità personale, espressione entrambi di quel fascio di diritti che costituiscono il “patrimonio irretrattabile della persona umana”»; nonché A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, cit., 12-13, secondo la quale «la trasposizione in rete dell'identità – unica e indivisibile con riferimento alla persona fisica – è tale da renderla poliedrica, moltiplicandola (o scomponendola), a tal punto che i relativi diritti finiscono con lo strutturarsi intorno ad una dialettica binaria, quella della “costruzione” e del “controllo” [...]».

⁶³ «[...] non necessariamente con essa coincidente e comunque ad essa non subordinata, dal momento che è assai probabile che la trasformazione del diritto in frontiera digitale cambi il mondo *offline* e non viceversa», in questi termini, U. MATTEI e A. QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, 16.

⁶⁴ Così, espressamente, S. BONAVITA, *Identità digitale, corpo elettronico e reputazione*, in G. ZICCARDI e P. PERRI (a cura di), *Tecnologia e diritto*, II, *Informatica giuridica. Data governance, protezione dei dati e GDPR, mercato unico digitale, blockchain, Pubblica Amministrazione digitale*, Milano, 2019, 28.

sottratta alla limitatezza del tempo, l'eterogeneità delle legislazioni nazionali sembra rinvenire una potenziale quadratura del cerchio con l'emanazione del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)⁶⁵.

Da questo angolo visuale, il composito mosaico normativo⁶⁶ si arricchisce di un tassello particolarmente significativo che, nell'ot-

⁶⁵ Il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 24 maggio 2018, è consultabile al seguente *link*: garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018.

Per un'analisi del contenuto e dei principali profili applicativi del dettato normativo si segnalano, tra gli altri, F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016, 1 ss.; G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *La protezione transazionale dei dati personali dai "safe harbour principles" ai "privacy shields"*, Roma, 2016, *passim*; S. SICA, V. D'ANTONIO e G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016, 1 ss.; L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016, 1 ss.; M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy*, cit., 1249 ss.; G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, cit., *passim*; ID., *Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 1 ss.; F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, *ivi*, 2017, 369 ss.; U. TASCOTTI, *La privacy esiste ancora?*, Canterano, 2017, 453 ss., 663 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., 106 ss.; A. MANTELERO e D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, 9 ss.; G.M. RICCIO, G. SCORZA e E. BELLISARIO, *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2018, 3 ss.; V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., 3 ss.; E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice privacy*, cit., *passim*; R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy)*, Milano, 2019.

⁶⁶ In proposito, v. G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 218; H. RÖSLER, *Dignitarian Posthumous Personality Rights – An Analysis of*

tica di arginare le possibili frizioni tra il diritto alla riservatezza e all'integrità dell'identità personale del singolo⁶⁷ e il diritto all'accesso e alla conoscibilità dei relativi dati sensibili⁶⁸, fa da apripista ad un approccio necessariamente sistematico. Sullo sfondo di un costante bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, emerge la necessità di disciplinare in dettaglio le modalità di trattamento e di circolazione dei dati personali, sì da escludere *ab origine* qualsiasi rischio di intralcio o limitazione alla loro diffusione⁶⁹. Problematica, questa, che assume contorni ancor più definiti se riferita al tempo dell'apertura della successione del rispettivo titolare, non già soltanto per l'ovvia ragione legata al fatto che la morte cerebrale del soggetto – quale momento ultimo della vita umana⁷⁰ – segna la de-

U.S. and German Constitutional and Tort Law, in *Berkeley Journ. of International Law*, 2008, 153 ss.; E. HARBINJA, *Does the Eu Data Protection Regime Protect Post-Mortem Privacy and What Could Be the Potential Alternatives?*, in *Scripted*, 2013, 26 ss.; M. TESCARO, *La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell'identità personale*, in *Juscivile*, 2014, 316, nota 3.

⁶⁷ Sul punto v. i rilievi di L. EDWARDS e E. HARBINJA, *Protecting Post-Mortem Privacy: Reconsidering the Privacy Interests of the Deceased in a Digital World*, in *Cardozo Arts & Entertainment L.J.*, 2013, 101 ss.; nonché di S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali (dir. pubbl.)*, cit., 626 ss.

⁶⁸ Ciò sul presupposto che la nuova regolamentazione considera le informazioni personali sin dall'origine destinate alla circolazione. In proposito, v. le riflessioni di F. PIRAINO, *op. cit.*, 377 e di V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2018, 1105.

⁶⁹ Il medesimo principio di libera circolazione viene sancito all'interno dell'Unione anche per i dati non personali, salvo che una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza pubblica. Sul tema sia consentito rinviare al testo integrale del Regolamento (UE) 2018/1807, consultabile al seguente *link*: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=LT.

⁷⁰ Come chiariscono la l. n. 578/1993 e il d.m. n. 582/1994 indicando le modalità per l'accertamento e la certificazione. Sul punto, tra le principali pronunce giurisprudenziali, cfr. App. Milano, 31 dicembre 1999, in *Giur. milanese*, 2000, 279; Corte cost., 27 luglio 1995, n. 414, in *Giur. it.*, 1996, 26 ss.; Cass., 12 luglio 2006, n. 15760, in *Dejure online*; nonché Cass., 24 novembre 2009, n. 24679, in *Arch. giur. circol. sinistri*, 2010, 306 ss.

finitiva cessazione di ogni forma diretta di controllo sugli stessi, ma anche e soprattutto perché, in virtù dell'acclarata dissociazione tra esistenza fisica ed esistenza virtuale⁷¹, l'identità digitale è destinata a sopravvivere in una cornice spazio-temporale potenzialmente indefinita, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe sul piano del trattamento dei dati personali *post mortem* e della loro eventuale trasmissibilità *mortis causa*.

In realtà, con specifico riferimento al sistema italiano, il GDPR va ad inserirsi nel solco normativo già tracciato, sebbene soltanto in parte, dal d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, noto anche come Codice della *Privacy*. Nella specie, quale forma embrionale di regolamentazione della sorte dei diritti del *de cuius*⁷², l'art. 9, comma 3⁷³, di-

⁷¹ Lo sdoppiamento rappresentato contribuisce ad un ripensamento del ruolo che l'evento morte assume nella dinamica successoria (in questi termini, già in precedenza, I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, cit., 428). Ciò giustifica il ricorso sempre più frequente all'espressione 'morte digitale' (c.d. *digital death*). Sul significato attribuibile alla locuzione, v., tra gli altri, G. RESTA, *La morte digitale*, cit., 891 ss.; G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 47-50, 110-113. Specificamente, D. SISTO, *Digital Death – Come si narra la morte con l'avvento del web*, in *Tropós*, 2016, 34; ID., *Dallo scheletro digitale all'uomo artificiale: il post-umano e la strategia contro la morte*, in *La società degli individui*, XIX, 2016, 57 ss.; ID., *Digital death. Una morte post-umana?*, in *Lo sguardo*, 2017, 157 ss., spec. 159; ID., *La morte digitale: cosa resta della nostra identità*, in *Il Quotidiano giuridico*, 2017, individuando con questo termine «l'insieme delle questioni che riguardano i modi in cui è cambiato il rapporto tra l'identità soggettiva e la morte a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e mediatriche (a partire dalla diffusione popolare di Internet). In particolare, gli studiosi della *Digital Death* si concentrano su tre problemi specifici: a) le conseguenze che la morte di un singolo individuo produce all'interno della realtà digitale e, quindi, nella vita di chi soffre la perdita; b) le conseguenze che la perdita degli oggetti e delle informazioni digitali personali producono all'interno della realtà fisica di un singolo individuo; c) l'inedito significato che assume il concetto di «immortalità» in relazione tanto al singolo individuo quanto agli oggetti e alle informazioni digitali personali».

⁷² L. LIGUORI, *L'esercizio dei diritti dell'interessato deceduto*, in O. POLLICINO, V. LUBELLO e M. BASSINI (a cura di), *Identità ed eredità digitali*, cit., 75 ss.

⁷³ Per un commento sul dettato normativo v., tra gli altri, G. BOTTINO, *Commento sub art. 9*, in AA.VV., *Codice della privacy*, I, Milano, 2004, 103 ss.; S.

sponeva che «accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione e opposizione» – specificamente contemplati dall'art. 7⁷⁴ – potessero essere esercitati a séguito del decesso dell'interessato da chiunque vantasse un interesse proprio o agisse a tutela del defunto per «ragioni familiari meritevoli di protezione».

Su questo substrato, riprendendo le conclusioni della direttiva 95/46/CE, il Considerando n. 27 del Regolamento europeo 2016/679 escludeva l'applicabilità della disciplina ai dati personali dei soggetti deceduti⁷⁵, riservando tuttavia agli Stati membri la possibilità di prevedere regole di dettaglio in materia.

Senonché l'inadeguatezza del tessuto normativo dinanzi alle ricercate istanze del sistema e l'assenza di regolamentazione in relazione ai profili piú spinosi ha reso necessario un nuovo intervento del legislatore. Con l'adozione del d.lg. 10 agosto 2018, n. 101⁷⁶, infatti, nel Codice della *Privacy* viene introdotto il nuovo art. 2-terdecies⁷⁷, specificamente dedicato al tema della tutela *post mortem* e dell'accesso ai dati personali del *de cuius*. Tale disposizione, prendendo le mosse dal dettato dell'art. 9, comma 3, d.lg. 196/2003,

PARDINI, Sub art. 9, comma 3°, d.lgs. n. 196/2003, in AA.VV., *La protezione dei dati personali: commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)*, a cura di F.D. Busnelli e C.M. Bianca, Padova, 2007, 224 ss.

⁷⁴ Sullo specifico contenuto della norma, sia consentito rinviare all'analisi di E. BARGELLI, Sub art. 7, d.lgs. n. 196/2003, in AA.VV., *La protezione dei dati personali*, cit., 131 ss.

⁷⁵ Particolarmente critica in proposito, M.E. PIZZONIA, *Eredità digitale e successione nei rapporti virtuali*, in *Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi*. Atti del Convegno di Catanzaro 23 giugno 2018, Padova, 2018, 95 ss., spec. 109.

⁷⁶ D.lg. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2018.

⁷⁷ Come opportunamente rileva I. SASSO, *La tutela dei dati personali 'digitali' dopo la morte dell'interessato (alla luce del Regolamento UE 2016/679)*, cit., 192, «tale norma, da un lato, mostra profili di continuità con i contenuti del decreto nella sua formulazione originaria; dall'altro, introduce elementi di novità».

ribadisce nuovamente che «i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR relativi a persone decedute» possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato, per «ragioni familiari meritevoli di protezione» o – elemento di novità rispetto alla previgente formulazione – in qualità di suo mandatario⁷⁸. Fermo restando che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, con apposita dichiarazione scritta⁷⁹ l'interessato può espressamente vietarne l'esercizio⁸⁰, sempre che da ciò, in evidente ottica di bilanciamento, non scaturiscano effetti pregiudizievoli «sui diritti patrimoniali che

⁷⁸ Commento agli artt. 1-10 del d.lgs. 196/2003, in AA.VV., *La nuova disciplina della privacy*, a cura di S. Sica e P. Stanzione, Bologna, 2004, 47 ss.

⁷⁹ In virtù del suo contenuto e della sua specifica funzione, tale dichiarazione potrebbe ragionevolmente essere qualificata come una manifestazione di ultima volontà a contenuto non patrimoniale. Sul punto, già I. SASSO, *La tutela dei dati personali 'digitali' dopo la morte dell'interessato (alla luce del Regolamento UE 2016/679)*, cit., 194.

Per un'ampia trattazione sul duplice contenuto – patrimoniale e non – del negozio testamentario, si rinvia a G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, rist., Napoli, 2010, 72 ss. Tra i contributi più recenti v., spec., V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, cit., 319; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità del testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 500 ss.

⁸⁰ Ciò nell'ottica di salvaguardare la piena libertà di autodeterminazione del singolo secondo quella logica già seguita dal legislatore in occasione dell'emanazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 sulle direttive anticipate di trattamento ove, non a caso, mediante il disposto dell'art. 4, si riconosce ad ogni soggetto – maggiorenne o capace di intendere e di volere – il diritto di «esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari». Sul tema, senza alcuna pretesa di esaustività, sia consentito rinviare al volume a cura di E. CALÒ, *Consenso informato e disposizioni anticipate*, Napoli, 2019; nonché ai densi approfondimenti di E. FAZIO, *Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: profili problematici*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 389 ss. e di C. VERDE, *Profili civilistici delle direttive anticipate di trattamento*, *ivi*, 2018, 885 ss.

derivano dalla sua morte nonché sul diritto di difendere in giudizio i propri interessi»⁸¹.

Posto dunque che la regola generale è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato rispetto all'evento morte, rappresenta senz'altro questo il principale elemento di novità della disciplina⁸². La garanzia della tutela dei dati personali a séguito del decesso del loro titolare non può costituire di per sé un ostacolo né al relativo trattamento, né alla trasmissibilità dei contenuti ai suoi successibili, con l'automatica conseguenza che l'accesso agli stessi, ormai prevalentemente digitalizzati, non potrà in linea di massima essere precluso, a maggior ragione ove venga richiesto per ragioni di tutela patrimoniale o al fine di far valere in giudizio un diritto⁸³.

5. Ciononostante, nel silenzio del dettato normativo⁸⁴, appare assai controversa la qualificazione del diritto attribuito ai successibili. Il legislatore infatti, non chiarisce se l'accesso ai dati personali a séguito della morte del loro titolare integri un diritto esercitabile *mortis causa*, come effetto diretto del procedimento successorio, oppure una legittimazione acquisibile *iure proprio*⁸⁵.

Secondo un'interpretazione funzionalmente orientata, il disposto dell'art. 2-terdecies farebbe propendere per una ricostruzione

⁸¹ Invero, tale facoltà spetterebbe all'interessato indipendentemente da una specifica previsione in tal senso. Spunti sul tema in G. PERLINGIERI, *op. loc. ult. cit.*

⁸² Per quanto poi, non possa di certo reputarsi pienamente esaustiva rispetto al tema. Per un'analisi dei principali profili di criticità della normativa, v. ancora I. SASSO, *La tutela dei dati personali 'digitali' dopo la morte dell'interessato (alla luce del Regolamento UE 2016/679)*, cit., 194 ss.

⁸³ A.A. MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa nel patrimonio digitale*, cit., 448 ss.; F. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, cit., 319 ss.

⁸⁴ Come puntualmente osservato, l'art. 2-terdecies, d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, non è entrato nel merito della vicenda acquisitiva, lasciando la questione aperta.

⁸⁵ Sul punto, ampiamente G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in E. ARROYO AMAYUELAS (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, II, Napoli, 2019, 975 ss.

del fenomeno in termini strettamente successori. Tale lettura risulterebbe, del resto, perfettamente in linea con i principali profili di discontinuità determinati dal processo di modernizzazione del diritto delle successioni⁸⁶, inevitabilmente accelerato dalla necessità di individuare gli strumenti più adatti per realizzare la devoluzione dei diritti e dei rapporti che contraddistinguono la società dell'informazione.

In un contesto nel quale ogni bene tende a digitalizzarsi, la tradizionale rigida contrapposizione tra sfera patrimoniale e non patrimoniale⁸⁷ pare assumere contorni ancor più marcatamente sfumati⁸⁸: si assiste ad una vera e propria «ibridazione del patrimoniale nel personale e del personale nel patrimoniale»⁸⁹ che consente di

⁸⁶ Sul tema v., per tutti, G. PERLINGIERI, *Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, 1 ss.; V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, cit., 341 ss.; ID., *I nuovi confini del diritto delle successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 341 ss.

⁸⁷ Distinzione che, come opportunamente rilevato, soffre di molteplici eccezioni e ha sempre e soltanto mero valore orientativo. Al riguardo, cfr. V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., 7, 50 ss., 55 ss.

⁸⁸ Sul tema, si rinvia alle osservazioni di V. BARBA, *op. ult. cit., passim*, spec. 4 ss. Come opportunamente sottolineato dall'a., «sebbene sia indubitabile che la pianificazione delle situazioni giuridiche patrimoniali *post mortem* costituisca un profilo basilare e decisivo della successione e che una larga parte degli istituti del diritto delle successioni sia scandito in funzione dell'attribuzione delle ricchezze a eredi e legatari, non è più pensabile che il fenomeno giuridico del succedere si risolva, oggi, nella sola e mera modificazione soggettiva di rapporti giuridici e che sia, peraltro, limitato ai soli profili economico-patrimoniali». Queste riflessioni si inseriscono nella tendenza normativo-culturale ribattezzata con l'espressione 'depatrimonializzazione' del diritto civile, funzionale a proporre «una tutela qualitativamente diversa delle situazioni patrimoniali, sì da non comprimere il libero e dignitoso sviluppo della persona umana [valore centrale nell'ordinamento] mediante schemi inadeguati e superati». Per un ampio approfondimento sul punto, v. C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss.; A. DE CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, 482 ss.; P. PERLINGIERI, *«Depatrimonializzazione» e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 2 ss.

⁸⁹ In questi termini, G. MARINO, *La «successione digitale»*, cit., 188.

superare, in modo definitivo, persino la dibattuta questione dell'intrasmissibilità dei diritti della personalità⁹⁰. Ciò, invero, anche tenuto conto della eclettica funzione ascrivibile al principale strumento di trasmissione *mortis causa*. A maggior ragione nello spazio digitale infatti, al testamento non può in alcun modo essere ricondotto un fine esclusivamente devolutivo-attributivo bensì, più in generale, un ruolo di complessiva regolamentazione di tutti gli interessi – anche di natura non patrimoniale e strettamente personali – facenti capo al *de cuius*⁹¹. Con l'ulteriore conseguenza che con l'espressione

⁹⁰ La straordinaria rilevanza che le situazioni esistenziali hanno acquisito nell'ordinamento giuridico consente di ripensare la radicata concezione secondo la quale la programmazione dei diritti della personalità debba reputarsi funzione estranea alla successione e materia sottratta alla competenza del testamento. Ampi spunti in tal senso si colgono nei contributi raccolti in P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Atti dell'11° Convegno Nazionale, Napoli, 2017, 1 ss.; seguendo un orientamento già tracciato da P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 1 ss., secondo il quale «l'esigenza del rispetto della persona umana e del suo libero sviluppo incidono sull'interpretazione degli atti che ne sono manifestazione, sull'individuazione dei confini dell'illecito e del suo fondamento, sulle configurazioni non soltanto dei rapporti familiari ma anche delle situazioni soggettive patrimoniali, [...] insomma, su tutto l'assetto del vivere in “comunità”»; ID., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, in *Corti sal.*, 2014, 468 ss. Nello stesso senso, anche V. BARBA, *op. ult. cit.*, 14, sottolinea come la centralità della persona umana, il personalismo e il solidarismo rendano impensabile al giorno d'oggi non considerare le situazioni esistenziali come primarie e determinanti. Sulla rimeditazione del dogma della intrasmissibilità dei diritti della personalità, v. anche V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, 579 ss.; A. ZOPPINI, *Le “nuove proprietà” nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 238 ss.

⁹¹ Sul punto v. le riflessioni di G. PERLINGIERI, *Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio*, cit., 1 ss. Secondo l'a., «l'art. 587 c.c. quando stabilisce che il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, non assegna a questo negozio una funzione esclusivamente attributiva, ma intende riconoscergli una funzione “dispositivo-regolamentare”». Già in precedenza, sempre ID., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 139 ss.; in modo ancor più approfondito, ID., *La disposizione testamentaria di arbitrato*, cit., 459 ss.; ID., *La disposizione testamentaria di arbitrato*, in V. PUTORTI (a cura

‘successione a causa di morte’ dovrà intendersi l’insieme eterogeneo di tutte le vicende modificative – soggettive e oggettive –, costitutive ed estintive che riguardino non soltanto i rapporti giuridici patrimoniali ma anche e soprattutto quelli esistenziali⁹² che rinvergono il proprio fondamento causale nella morte di un soggetto⁹³.

In questa prospettiva, la *ratio* ispiratrice dell’impianto normativo indurrebbe a considerare i familiari del *de cuius* veri e propri successori *mortis causa* nei suoi diritti, con l’ulteriore precisazione che, a séguito del decesso, essi subentrerebbero automaticamente nella stessa posizione giuridica del loro titolare⁹⁴, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe in termini di ridimensionamento dei poteri del responsabile del trattamento⁹⁵ e, con specifico riferimento ai contenuti immessi in Rete, di rimodulazione delle regole contrattuali unilateralmente imposte dagli *Internet Service Providers*

di), *La giustizia arbitrale*, Napoli, 2015, 141 ss.; nonché G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legati. I legati così detti atipici*, Milano, 1990, (rist.), Napoli, 2018, 24 ss. Nella medesima direzione, anche S. PAGLIANTINI, *Motivi del testatore, struttura e attuazione dell’atto dispositivo*, in P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., 119.

⁹² V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015, 172 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., spec. 14; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato*, cit., 511. In senso parzialmente diverso, E. BILOTTI, *Interesse della famiglia e interesse dell’impresa nella successione ereditaria*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 351 ss.

⁹³ In proposito, G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., 37 ss.; ID., *Atto «mortis causa»*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 232 s.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 2^a ed., Napoli, 1960, (rist.), 2002, 311, per il quale «nei negozi *mortis causa* la morte è prevista non già arbitrariamente, come un evento qualunque, estraneo alla struttura del negozio, ma necessariamente, siccome elemento caratteristico della stessa causa del negozio», sicché «[...] l’evento della morte funge da *condicio iuris* ed è un elemento costitutivo di quella fattispecie complessa che ha per effetto la successione *mortis causa»*.

⁹⁴ In senso contrario, F. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, cit., 332.

⁹⁵ F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell’era digitale*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 2031 ss.

(ISP)⁹⁶. La peculiare natura dei dati personali digitalizzati infatti, postulando che anch’essi, al pari dei classici beni mobili, possano validamente costituire oggetto di diritti reali⁹⁷, farebbe propendere

⁹⁶ Al riguardo, la dottrina suole discorrere della c.d. “Sindrome di Santa Clara” per spiegare il rinvio effettuato dalla maggioranza dei gestori di siti Internet alla legislazione californiana e alla giurisdizione esclusiva della contea di Santa Clara. Del resto, come opportunamente rilevato da M. CINQUE, *L’“eredità digitale” alla prova delle riforme*, cit., 78, le società che forniscono i servizi di posta elettronica e *social network* sono ancora, per il momento, soprattutto statunitensi.

Non può non rilevarsi tuttavia, in prospettiva *de iure condendo*, che la regolamentazione dei contratti di servizio stipulati con ciascun *provider* postula un necessario coordinamento con il Regolamento successorio europeo n. 650/2012 del 4 luglio 2012 il quale, modificando il criterio dell’art. 46 della l. 31 maggio 1995, n. 218, ha individuato nella ‘residenza abituale’ il nuovo criterio ordinante della disciplina applicabile all’intera vicenda ereditaria [per un approfondimento sui caratteri distintivi del criterio e sull’impiego che di esso ne fa la giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità, sia consentito rinviare a I. MARTONE, *The concept of habitual residence in Italian jurisprudence*, in S. LANDINI (a cura di), *Insights and Proposals Related to the Application of the European Succession Regulation 650/2012*, *Bibl. Fond. It. Not.*, 2019, 405 ss.]. Sul punto, v. spec. F. ASTONE, *Il rapporto tra gestore e singolo utente: questioni generali*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2011, 102 ss.; R. CATERINA, *Cyberspazio, social network e teoria generale del contratto*, in *AIDA*, 2011, 93 ss.; S. SICA e G. GIANNONE CODIGLIONE, *Social Network Sites e il “labirinto” delle responsabilità*, in *Giur. merito*, 2012, 2714 ss.; A.R. POPOLI, *Social network e concreta protezione dei dati sensibili: luci ed ombre di una difficile convivenza*, in *Dir. inf.*, 2014, 981 ss.; C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, *passim*, spec. 36 ss.; ID., *Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti*, in ID. e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., 201 ss.; G. TEUBNER, *Breaking Frames: la globalizzazione economica e l’emergere della lex mercatoria*, in ID., *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione*, Roma, 2015, 18 ss.

⁹⁷ Accanto a tale tesi, altre due ricostruzioni concorrono ad alimentare il dibattito dottrinale. In via di estrema sintesi, secondo la prima prospettiva, i dati personali digitalizzati costituirebbero oggetto tanto di diritti patrimoniali – suscettibili dunque di trasmissione *mortis causa* – tanto di diritti personali – esclusi dalla successione in virtù della loro natura; secondo una prospettiva ancora diversa invece, pur non potendosi validamente discorrere di beni oggetto di diritti reali, i dati personali sarebbero comunque trasmissibili ai successori del *de cuius*, risultando limitato il subentro alle sole posizioni contrattuali concernenti il loro utilizzo.

– invero non senza criticità⁹⁸ – per la riconduzione del fenomeno nell'alveo delle successioni c.d. anomale⁹⁹.

6. Ad un esame piú attento, la formulazione dell'art. 2-terdecies sembra lasciar aperta anche un'altra questione di non poco momento. Se appare senz'altro innegabile che il legislatore attribuisca all'interessato la possibilità di vietare l'esercizio *post mortem* dei diritti elencati negli artt. 15-22 del GDPR, conferendogli in tal modo un vero e proprio potere inibitorio nei confronti dei successibili, dal dettato normativo non sembra invece desumibile un'analogia facoltà in termini di gestione dei dati digitali e dei relativi contenuti nella piú ampia cornice della pianificazione ereditaria. Piú precisamente, nonostante i numerosi impulsi provenienti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea¹⁰⁰ –

⁹⁸ Tra i profili di criticità invocati, nonostante nel tempo abbia progressivamente perso la propria natura di principio cardine della disciplina *mortis causa*, si segnala in particolare la regola di unità della successione.

⁹⁹ Al riguardo, A. ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati*, cit., 1370-1371, puntualizza che trattasi di «successione (anomala) in diritti (reali) personalpatrimoniali».

Sul dibattito, invero mai sopito, in relazione alla configurabilità nel sistema ordinamentale di ipotesi di c.d. successione anomala v., per tutti, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, t. 1, 4ª ed., Milano, 1990, 229 ss.; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5, 2ª ed., Torino, 1997, 511 ss.; G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, 182 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, 2ª ed., Milano, 2000, 23 ss.; G. BONILINI, *Introduzione*, in *Tratt. dir. succ. don.*, diretto da G. Bonilini, III, Milano, 2009, 967 ss.; M. IEVA e A. RASTELLO, *Le c.d. successioni anomale*, in *Tratt. breve succ. don.*, diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, 2ª ed., Padova, 2010, 697 ss.; G. RECINTO, *Le successioni anomale*, in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, 2ª ed., I, Napoli, 2013, 707 ss.

¹⁰⁰ In tal senso, significativa è la prima pronuncia del 13 maggio 2014 (Corte Giust. Eur., Causa C-131/12, in *Giur. it.*, 2015, 2651 ss.), conosciuta anche come *Google Spain* dai nomi delle parti in causa – *Google Spain sl. c. Agencia Espanola de Protection de Datos* –, perché segna un vero e proprio spartiacque nel *digital right to privacy*. Nella specie, la Corte di Giustizia impone a tutti i motori di ricerca l'ap-

sollecitati dalla inevitabile constatazione secondo la quale la tutela dei dati personali, contestualizzata in ambito tecnologico, deve involgere in egual misura sia l'identità personale sia quella digitale –, il legislatore non sembra contemplare espressamente alcun potere dispositivo per l'interessato, residuando molteplici incertezze e zone grigie nel perimetro dei diritti concernenti dati sensibili.

La complessità della questione è peraltro destinata ad amplificarsi in ragione della marcata distinzione tra identità personale e identità digitale: mentre la prima costituisce un inscindibile attributo dell'essere umano sin dal momento della nascita; la seconda rappresenta il frutto di una sua libera scelta¹⁰¹. Sempre più spesso infatti, i soggetti decidono di condividere informazioni personali in Rete, dando origine ad un vero e proprio mondo-mercato digitale¹⁰², parallelo a

plicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali, attribuendo enorme valore al diritto all'oblio da intendersi come giusto interesse di ogni persona a non restare esposto agli ulteriori danni che la reiterata pubblicazione di una notizia legittimamente divulgata in passato arrecherebbe al suo onore e alla sua reputazione. Sulle implicazioni giuridiche della citata sentenza, v. spec. A. RALLO, *El derecho al olvido en Internet. Google versus Espana*, Madrid, 2014; A. MANTELERO, *The Protection of the Right to Be Forgotten: Lessons and Perspectives from Open Data*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, II, 734 ss.; F.G. VITERBO, *The Flow of Personal Data on the Internet: The Italian and European Google cases*, in *ItaLJ*, 2015, 327 ss.

Altrettanto significativa risulta la seconda pronuncia del 6 ottobre 2015 (Corte Giust. Eur., DG 6 ottobre 2015, C-362/14, in *Dir. inf.*, 2015), conosciuta anche come *Schrems* (dal nome della parte) o come caso *Safe Harbour* (dal nome dell'accordo internazionale), perché circoscrive in maniera definitiva i confini della Rete, prevedendo che lo spazio digitale sia sempre sottoposto alla giurisdizione europea anche quando i titolari di trattamento dei dati personali siano soggetti esterni all'Unione e la circolazione e la gestione degli stessi avvenga al di fuori dei Paesi membri.

Il percorso giurisprudenziale seguito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea viene dettagliatamente ricostruito da G. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di dati personali da "Google Spain" a "Schrems"*, in *Dir. informaz. inf.*, 2015, 779 ss.

¹⁰¹ A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, cit., 52.

¹⁰² Utilizza quest'espressione E. GIORGINI, *Algorithms and Law*, in *ItaLJ*, 2019, 132. Nello stesso senso, in precedenza, E. ESPOSITO, *Artificial Communication? The Production of Contingency by Algorithms*, in *Zeitschrift für Soziologie*, 2017, 252.

quello reale, potenzialmente in grado di alimentare ‘nuovi problemi di titolarità’.

Nel momento in cui allora l’angolo visuale si sposta sul circuito tecnologico, l’elaborazione dei contenuti personali e la conseguente traduzione in ‘dati’ rende inevitabile interrogarsi sulla loro eventuale trasferibilità *inter vivos* e, ancor piú, sulla relativa trasmissibilità *mortis causa*, eventualmente differenziando il trattamento a seconda si discorra di diritti suscettibili di estinzione a séguito della morte del proprio titolare o, viceversa, di diritti c.d. ‘persistenti’ rispetto al soggetto al quale si riferiscono.

Un’efficace rappresentazione delle problematiche descritte – per quanto sicuramente non esaustiva – può riscontrarsi nella complessa regolamentazione prevista dai principali *Service Providers* e dalle piú importanti piattaforme digitali per disciplinare la sorte degli *account* e del loro contenuto, nonché di tutti i dati a un tempo personali e patrimoniali caricati in Rete, in presenza o in assenza di specifiche disposizioni del *de cuius*. Accanto alla soluzione radicale di procedere all’automatica distruzione di tutti i dati dell’utente a séguito della sua morte, con garanzia di integrale tutela del diritto alla riservatezza, si collocano opzioni meno nette che, in un’ottica di necessario bilanciamento, consentono di conciliare l’esigenza di protezione delle informazioni personali con l’interesse, altrettanto rilevante, alla trasmissione ai successibili o a eventuali terzi di questo eterogeneo patrimonio per le finalità piú varie¹⁰³.

Nello scenario descritto, ad esempio, la *policy* adottata dai grandi colossi *Google* e *Facebook* rimette agli utenti la scelta della soluzione piú adatta alle proprie esigenze, prevedendo una serie di alternative calibrate secondo un crescente livello di flessibilità. Così, per inten-

¹⁰³ U. BECHINI, Password, *credenziali e successione mortis causa*, Studio n. 6-2007/IG approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica del Consiglio Nazionale del Notariato l’11 maggio 2007 (consultabile su <http://consumersforum.it/files/6-07-IG.pdf>); D. CORAPI, *Successione. La trasmissione ereditaria delle “nuove proprietà”*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 379 ss.; M. CINQUE, *La successione nel «patrimonio digitale»*, cit., 645 ss.; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, cit., 427 ss.

dersi, in relazione ai dati custoditi su *Google*, ciascun soggetto potrebbe usufruire dell'attivazione di un programma di gestione dell'*account* inattivo, il c.d. *Inactive Account Manager*, destinato ad entrare in funzione a séguito di un periodo medio-lungo di *time out* decorrente dalla data dell'ultima attività in Rete. Secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto allora, il titolare dell'*account* potrebbe optare da un lato per l'integrale eliminazione dello stesso e di tutti i suoi contenuti, dall'altro per la nomina di un soggetto – definito in gergo tecnico 'contatto di fiducia' – al quale, decorso il previsto periodo di inattività, il sistema comunicherà i dati che il *de cuius* ha inteso trasmettergli. Una strategia analoga risulta adottata anche dal *social network Facebook*. Nella specie, la gestione dei contenuti caricati nella piattaforma può essere articolata secondo tre diverse modalità: l'utente, per il tempo successivo alla propria morte, potrebbe optare per l'eliminazione permanente dell'*account*; per la trasformazione dello stesso in profilo c.d. commemorativo, consentendo a parenti e ad amici di condividere ricordi¹⁰⁴; per la nomina di un 'contatto erede', c.d. *legacy contact*, con lo specifico incarico di gestire l'*account* reso commemorativo, pur sempre però entro i limiti stabiliti nella dichiarazione di ultima volontà¹⁰⁵.

Eppure, approfittando del sostanziale vuoto normativo sul tema, altri *providers* sembrano muoversi in modo completamente diverso, evitando, quanto meno allo stato dell'arte, l'adozione di una specifica regolamentazione. Nella specie, le diffuse piattaforme di *Microsoft* e *Dropbox* prevedono nelle rispettive condizioni generali di contratto la definitiva cancellazione degli *account* inattivi e di tutti i contenuti in essi riversati, decorsi novanta giorni dall'ultimo accesso effettuato dall'utente. Problemi analoghi pongono anche tutti i servizi *Apple*, interconnessi tra loro mediante il sistema *iCloud* che,

¹⁰⁴ Sul tema, v. le riflessioni di V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, cit., 319 ss.; e A. VESTO, *op. cit.*, 125 ss.

¹⁰⁵ In relazione alla qualificazione giuridica degli atti di disposizione descritti, sembra condivisibile l'inquadramento nella più ampia categoria degli atti di ultima volontà. Per un approfondimento sul punto v., spec., V. BARBA, *op. ult. cit.*, 319 ss.

quale meccanismo di archiviazione *online* di dati e contenuti digitali, consente al loro titolare, identificato tramite *ID Apple*, di accedervi da qualunque dispositivo (*iPhone*, *iPad*, *iMac*) e in qualunque luogo. Dal punto di vista operativo, il rapporto tra l'utente e il colosso statunitense si articola nel modo seguente: la *Apple* concede in via esclusiva al titolare dell'*account* una licenza d'uso sui beni che questi di volta in volta scarica – foto, video, film, libri, musica, giochi, corrispondenza elettronica –, sí da escluderne in radice l'eventuale trasferibilità sia *inter vivos* sia *mortis causa*. In altri termini, secondo quanto previsto nelle condizioni generali di servizio, il complesso di beni acquistati mediante l'utilizzo di credenziali riferibili a un determinato profilo *ID Apple* non sarebbe suscettibile di trasmissione a soggetti diversi, con l'ulteriore effetto che il patrimonio digitale di ciascun utente, reso inaccessibile dal codice identificativo (*Username* e *Password*), risulterà *completamente cristallizzato* nella piattaforma finanche a seguito del decesso del suo titolare.

Tutto questo, di là dal creare evidenti disfunzioni, rapportato alle scelte diametralmente opposte compiute da altri *providers*, integrerebbe anche una palese violazione del principio di uguaglianza¹⁰⁶ (art. 3 cost.), ancor piú quando il potere di autodeterminazione dell'utente risulti limitato in relazione a contenuti digitali aventi natura strettamente personale. È quanto accaduto, per intendersi, nella nota vicenda dell'attore americano Bruce Willis, nell'ambito della quale l'espressa volontà del *de cuius* di attribuire ai propri figli la notevole collezione di musica caricata su *iTunes* ha rinvenuto notevoli ostacoli nella regolamentazione alla base della piattaforma digitale.

7. A dire il vero, il bilanciamento tra la riservatezza dell'identità digitale e la conoscibilità dei suoi contenuti e, quindi, il necessario coordinamento tra le esigenze di tutela della sfera personale del *de*

¹⁰⁶ Sul ruolo del principio di uguaglianza nel sistema v. ampiamente P. PERLINGIERI, *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 143; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV^a ed., II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, 170 ss.

cuius e l'interesse dei suoi familiari alla gestione dei dati nei quali la stessa si traduce approdano frequentemente all'attenzione dei giudici. Il tema si rivela senz'altro particolarmente sdrucchiolevo: in quest'ambito infatti, il diverso atteggiarsi degli interessi coinvolti giustifica l'adozione di soluzioni opportunamente differenziate ricercando, a seconda delle peculiarità del singolo caso concreto, il rimedio di volta in volta più adeguato¹⁰⁷.

Da questo angolo visuale, premesso che nella tendenza registrata sino ad oggi appare quanto mai raro riscontrare un problema di trasmissione ereditaria nel 'patrimonio digitale' in relazione ad una persona anziana¹⁰⁸, la circostanza che il *de cuius* sia quasi sempre un utente giovane, deceduto in modo innaturale e/o improvviso¹⁰⁹, funge da *trait d'union* tra le diverse ipotesi applicative. Al riguardo, la casistica giurisprudenziale offre uno spaccato sostanzialmente omogeneo¹¹⁰: generalmente i familiari della vittima

¹⁰⁷ Sulla necessità di ricercare il 'giusto rimedio' in relazione ai singoli casi concreti, *funditus* P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 1 ss.; ma anche S. POLIDORI, *Ragionevolezza, proporzionalità e «giusto rimedio»: le tendenze evolutive e un'occasione mancata (dalla Cassazione)*, in P. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017, 907 ss.

¹⁰⁸ Naturalmente, la tendenza descritta sarà destinata a mutare nel momento in cui la tecnologia inizierà a investire un bacino più ampio di utenti, riconducibili evidentemente a generazioni diverse. Per approfondimenti sul tema, v. H. CAHN, *Post mortem Life On-Line*, in *Probate & Property*, 2011, 36 ss.

¹⁰⁹ I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, cit., 426.

¹¹⁰ Si pensi, per tutti, al noto caso di Justin Ellsworth, giovane arruolato nei *Marines* e deceduto in Iraq. A séguito della sua morte improvvisa, i familiari presentarono al provider *Yahoo!* una richiesta volta ad ottenere la corrispondenza custodita nel suo *account* di posta elettronica. Gli amministratori, tuttavia, in conformità ai propri termini di servizio che prevedono, per l'appunto, l'intrasmissibilità della posizione contrattuale e dei relativi contenuti in caso di morte dell'utente, rigettarono l'istanza. I familiari dunque intrapresero una lunga battaglia legale che si concluse nell'aprile 2005 con il riconoscimento da parte della *Probate Court* del Michigan, dell'obbligo di consegna in capo al *provider* della corrispondenza mail del giovane deceduto.

agiscono in giudizio per acquisire la disponibilità dei suoi dati digitali e dei relativi contenuti eventualmente custoditi in Rete o su un qualsiasi dispositivo, quali unici elementi suscettibili di «colmare – almeno in parte – quel senso di vuoto e l’immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro»¹¹¹. A ben vedere però, rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente – per lo piú riconducibile alla prassi statunitense e, in generale, dei sistemi di *common law* – assestato sulla posizione di negare l’accesso ai dati personali del *de cuius*¹¹² sulla scorta di un’interpretazione restrittiva dello *Stored Communications*

O ancóra, al celebre caso dei coniugi Stassen i quali, in séguito alla morte del figlio minore, citarono in giudizio i *providers Google e Facebook* per ottenere un provvedimento giurisdizionale che gli garantisse l’accesso ai relativi profili. Per un’analisi dettagliata della casistica richiamata, v. M. PERRONE, *What Happens When We Die: Estate Planning of Digital Assets*, in *CommLaw Spectus*, 2012, 195 s.; G.W. BEYER e N. CAHN, *Digital Planning: The Future of Elder Law*, in *National Academy of Elder Law Attorneys Journ.*, 2013, 148 s.; A.F. WATKINS, *Digital Properties and Death: What Will Your Heirs Have Access to After You Die?*, in *Buffalo L. Rev.*, 2014, 222 s.

¹¹¹ Cosí, Trib. Milano, 9 febbraio 2021, in *Dejure online*.

¹¹² Si pensi al noto caso di Sahar Daftary, deceduta nel 2008 a séguito di un incidente nella sua abitazione. Non essendo chiara la dinamica dello stesso, i suoi familiari, presumendo che il profilo digitale della vittima su *Facebook* potesse contenere informazioni utili per una ricostruzione piú dettagliata dell’accaduto, chiesero al *social network* l’autorizzazione all’accesso ai contenuti dell’*account*. All’epoca dei fatti tuttavia, tale possibilità fu negata non soltanto per la *policy* adottata dal *provider* – modificata successivamente – ma anche in virtù di un’interpretazione restrittiva del dettato normativo dello *Stored Communications Act*.

Di tenore analogo anche una recente pronuncia della Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof, BGH) in relazione a una vicenda successoria che vede nuovamente coinvolti il *social network Facebook* e i familiari di una giovane vittima, nel costante bilanciamento tra la tutela della riservatezza da un lato e il diritto di accesso ai dati personali sincronizzati nel profilo digitale dall’altro. Cfr. Bundesgerichtshof, Urteteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17, in *ZIP*, 2018, 1881 ss.; in *WM*, 2018, 1606 ss., consultabile sul sito <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=85390&anz=115&pos=0&Blank=1>.

*Act*¹¹³ (SCA), oltreoceano sembra registrarsi una timida apertura verso una possibile inversione di tendenza.

Con una recente pronuncia del febbraio 2021, per la prima volta il Tribunale di Milano accoglie il ricorso proposto dai parenti di un giovane ragazzo, rimasto vittima di un grave incidente stradale, sul presupposto che il legame esistente tra genitori e figli sottende proprio quelle «ragioni familiari meritevoli di protezione» contemplate dall'art. 2-terdecies, d.lg. n. 101 del 2018. Non soltanto. Ad un'analisi piú approfondita, i giudici sembrano compiere un passo ulteriore. Il riconoscimento del diritto di accesso poggia su un secondo rilievo particolarmente significativo. Nella specie, l'interesse ad accedere ai dati personali sincronizzati sull'*iCloud* del *de cuius* realizzava anche un'altra finalità, in un certo senso 'ibrida', collocata a metà strada tra la sfera patrimoniale e quella non patrimoniale: tra la miriade di dati archiviati nello spazio digitale infatti, emergeva un'ingente raccolta di ricette di cucina, elaborate direttamente dalla vittima durante la propria esperienza lavorativa nel settore della ristorazione. Stante l'assenza di una disposizione di ultima volontà con la quale il *de cuius* avesse espressamente vietato l'esercizio dei diritti connessi ai propri dati personali, i suoi genitori aspiravano dunque ad acquisirne la disponibilità per realizzare un progetto specificamente dedicato alla sua memoria. Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici ordinavano alla società statunitense di fornire la necessaria assistenza per il recupero dei contenuti digitali immessi nel sistema, consentendo ai ricorrenti di acquisire le credenziali di accesso¹¹⁴ dell'*account* personale del *de cuius* in virtù della

¹¹³ In realtà, come piú volte puntualizzato, la legge federale del 1986 punisce penalmente la diffusione delle comunicazioni elettroniche a soggetti terzi da parte delle società che forniscono servizi Internet ma tale divieto concerne esclusivamente il dibattuto ambito delle intercettazioni, non di certo le questioni di diritto successorio.

¹¹⁴ Con l'espressione 'credenziali' si suole indicare il complesso di informazioni necessarie per accedere ad un determinato contenuto, vale a dire l'insieme di codici di accesso, chiavi di autenticazione, nomi-utente (*username*) e *password* funzionali ad assicurare l'identificazione del soggetto nella rete, la riservatezza della sua identità digitale e, a un tempo, la sua operatività. Per questa definizione-

c.d. ‘procedura di trasferimento’¹¹⁵. Ciò, fermo restando che la sussistenza di «ragioni familiari meritevoli di protezione» costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione di legittimità del diritto dei parenti dell’utente e, in quanto tale, esclude in radice che il suo esercizio possa essere subordinato alla previsione di requisiti ulteriori, ancor più quando si tratti di condizioni del tutto estranee all’ordinamento giuridico interno¹¹⁶.

ne e per ulteriori approfondimenti sulla natura giuridica di tali strumenti, v. già I. MARTONE, *Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»*, cit., 449 ss.

Seconda la prospettiva di U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, cit., 2, potrebbe discorrersi di «something you have (qualcosa che hai)» per individuare le tecniche di identificazione basate sul possesso di un oggetto fisico (come la *smart card*); nonché di «something you are (qualcosa che sei)» in relazione alle tecniche biometriche. «Tali soluzioni possono combinarsi, come nel caso della firma digitale, che richiede il possesso di un oggetto (la *smart card*) e la conoscenza del relativo PIN». In questa cornice, si inserisce anche la definizione di F. GERBO, *Dell’eredità informatica*, cit., 305, «something you know».

¹¹⁵ Sul tema, v. le riflessioni di F. GERBO, *op. cit.*, 305; U. BECHINI, *op. cit.*, 3 ss.; D. LAMANNA DI SALVO, *La tutela del consumatore nell’ordinamento italiano tra strumenti privatistici e pubblicistici*, in *Giur. merito*, 2013, 2658 ss.; L. DI LORENZO, *Il legato di password*, in *Notariato*, 2014, 147 ss.; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, cit., 451 ss.; B. D’AMATO, *Diritti su password e credenziali*, in G. IACCARINO (a cura di), *Tratt. succ. don.*, I, Torino, 2017, 931 ss.; V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., 292; C. CAMARDI, *L’eredità digitale*, cit., 83.

¹¹⁶ Per intendersi, nel caso di specie la società resistente aveva richiesto ai fini dell’accesso ai dati personali del *de cuius* «un ordine del tribunale che specificasse: 1) che il defunto era il proprietario di tutti gli *account* associati; 2) che il richiedente era l’amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agiva come “agente” del defunto e la sua autorizzazione costituiva un “consenso legittimo”, secondo le definizioni date nell’*Electronic Communications Privacy Act*; [...]». Orbene, come puntualmente rilevato nel dispositivo della pronuncia, si osserva che «solo la società resistente era a conoscenza delle informazioni relative al punto 1); [e soprattutto] nell’ordinamento italiano non esiste la figura dell’“amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto” né tantomeno quella di “agente” del *de cuius*».

8. In definitiva, l'estrema labilità dello scenario moderno, inesorabilmente segnato dall'avvento della tecnologia e dai conseguenti mutamenti che rendono incessante la sua evoluzione, impone al giurista di trattare la tematica in prospettiva necessariamente interdisciplinare¹¹⁷, esponendosi in prima persona ad un processo di metamorfosi del suo ruolo¹¹⁸. In un contesto nel quale la quotidianità di ciascun soggetto tende a svolgersi in Rete, diramandosi, per il tramite di articolate piattaforme digitali, in una miriade di rapporti con interlocutori sempre più potenti – non a caso definiti 'colossi dell'informatica' –, l'architettura della società subisce un profondo mutamento.

L'affermarsi della tecnologia determina notevoli ricadute in punto di diritto: le regole giuridiche non possono sottrarsi al 'ritmo di crescita' del fenomeno, devono necessariamente adattarsi ad esso¹¹⁹. Ciononostante, in questo «disordine ordinato»¹²⁰ il costante confronto con l'*Internet of Things* (IoT)¹²¹ rivela tutte le intrinseche debolezze del tessuto normativo.

Da questo angolo visuale, il tema della protezione dei dati personali rappresenta senz'altro una cartina di tornasole della generale tendenza legislativa a 'inseguire' i cambiamenti del tessuto socio-economico. Difatti, per quanto il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) miri a porre un freno all'eterogeneità dei sistemi normativi nazionali, discipli-

¹¹⁷ F. DI CIOMMO, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, spec. cap. 1.

¹¹⁸ V. FROSINI, *The lawyer in technological society*, in *Eur. J. L. Phil. Comp. Sc.*, 1998, 223 ss., ora anche in *Id.*, *Il giurista e le tecnologie dell'informazione*, 2ª ed., Roma, 2000, 9 ss.

¹¹⁹ S. RODOTÀ, *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in *Pol. dir.*, 1982, 25 ss.

¹²⁰ T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, cit., 402.

¹²¹ Per approfondimenti sul tema v., per tutti, A. PEYTON, *A Litigator's Guide to the Internet of Things*, in *Rich. J. L. & Tech.*, XXII, 2016, 1 ss.; M. PAEZ e M. LA MARCA, *The Internet of Things: Emerging Legal Issues for Business*, in *N. Ky. L. Rev.*, 2016, 31 ss.; M. BEN-DAYA, E. HASSINI e Z. BAHROUN, *Internet of things and supply chain management: a literature review*, in *International Journ. Production Research*, 2019, 4721 ss.

nando organicamente le modalità di trattamento e di circolazione dei contenuti e delle informazioni riferibili alla sfera personale di ciascun soggetto, in materia residuano ancora diverse incertezze¹²².

Il profilo che più di ogni altro anima il dibattito dottrinale riguarda la sorte dei diritti concernenti dati personali a seguito della morte del loro titolare. Del resto se, come chiarito, la proiezione della vita reale nel contesto informatizzato determina una vera e propria parcellizzazione identitaria, in forza della quale l'«io virtuale» altro non è che una mera trasposizione in Rete dell'«io fisico»¹²³, la consapevolezza che l'«identità digitale» è destinata a sopravvivere in una cornice spazio-temporale potenzialmente indefinita, completamente disancorata dal momento del decesso fisico del suo titolare, rende centrale la questione del trattamento e della eventuale trasmissibilità *mortis causa* dei dati personali digitalizzati.

L'interesse all'esercizio dei diritti connessi a tali contenuti, protrandosi ben oltre la vita del loro titolare in virtù di «ragioni familiari meritevoli di protezione», rende più che mai evidente l'utilità del ricorso ad una pianificazione ereditaria del composito 'patrimonio digitale'. In questa direzione, non sembra revocabile in dubbio che la protezione dei dati personali – dalla fase iniziale di trattamento, collegata all'eventuale ostensibilità ai terzi, sino a quella successiva dell'ipotetica circolazione – passa necessariamente attraverso il potere di autodeterminazione dell'interessato, tentando di oltrepassare le limitazioni insite nella regolamentazione nazionale ed europea e nella prassi contrattuale unilateralmente imputabile alle grandi società che offrono servizi digitali.

De iure condendo, la rilevanza costituzionale degli interessi sottesi alla pianificazione ereditaria (art. 42, comma 4, cost.), unita alla funzione sociale del fenomeno successorio¹²⁴, inducono ad esten-

¹²² G. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di dati personali da "Google Spain" a "Schrems"*, cit., 779 ss.

¹²³ G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona*, cit., 726; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 396 ss.

¹²⁴ Sulla funzione sociale del diritto successorio, v. G. PANZA, *Il rilievo della funzione sociale nell'acquisto mortis causa*, Bari, 1989, 22 ss.; ID., *Aspetti evolutivi*

dere l'ambito di operatività dell'autonomia dispositiva del *de cuius* ben oltre i confini indicati dal Libro II del codice civile. Sí che, il complesso equilibrio tra la tutela della *privacy* e della riservatezza dei dati digitali, quali profili essenziali e tra loro complementari dell'«identità personale», e la garanzia della libertà di pianificazione *post mortem* degli interessi meritevoli di protezione, rinvia una perfetta composizione in una rilettura funzionalmente orientata del dettato normativo, idonea ad assicurare all'utente, anche per il tempo successivo alla propria morte, una forma di controllo della propria «identità digitale» e dei suoi contenuti. Aspetto, questo, che a sua volta rinvia al dibattuto tema del necessario ampliamento delle maglie della pianificazione ereditaria ad altre figure negoziali che, pur non trovando tradizionalmente applicazione in ambito successorio, potrebbero rivelarsi, in concreto, legittimi «veicoli» di trasmissione a causa di morte della ricchezza, a maggior ragione quando questa assuma – proprio come nel contesto esaminato – forme peculiari¹²⁵.

L'assenza di una specifica volontà del *de cuius* non preclude tuttavia il riconoscimento della persistenza dell'interesse all'esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali, risultando così a tutti gli effetti legittimati l'accesso e la conseguente gestione degli stessi ogniqualvolta sussistano «ragioni familiari meritevoli di protezione».

della successione legittima, in M. SESTA e V. CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 790 ss.; P. PERLINGIERI, *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 131 ss.

In senso contrario, P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Tratt. breve succ. don.*, diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, Padova, 2010, 5.

¹²⁵ In tal senso, per tutti, N. LIPARI, *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., 7 ss. Benché calati in ambito assicurativo, nella medesima direzione sia consentito rinviare anche ai rilievi contenuti in I. MARTONE, *Polizze vita e successioni: profili di interferenza tra regole contrattuali e successorie*, in V. BARBA e S. LANDINI (a cura di), *I contratti di assicurazione come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di gestione del patrimonio familiare*, Napoli, 2020, 161 ss., spec. 161-167.

In un contesto nel quale si assiste ad una diffusione incontrollata di informazioni che, ‘appiattite’ nella veste giuridica di ‘dati’, circolano prive di una precisa strutturazione e organizzazione nella dimensione digitale, le scelte compiute dal legislatore in punto di disciplina devono più che mai riflettere la tensione verso la salvaguardia della persona umana, come valore posto al vertice del sistema e in relazione al quale tutti gli altri assumono necessariamente un ruolo servente.

Tale assunto rende senz’altro meno impervio il percorso che ciascun giurista è chiamato a seguire per giungere al risultato e, a un tempo, contribuisce a rafforzare la consapevolezza che l’innovazione tecnologica non può ragionevolmente essere intesa come «una continua espropriazione», ma piuttosto come «un terreno nuovo nel quale cimentarsi»¹²⁶.

¹²⁶ Il virgolettato riportato nel testo è riconducibile a S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 352.